

COMUNE DI SANFRONT

(provincia di Cuneo)

REGOLAMENTO PER LE AREE MERCATALI

Norme e direttive
concernenti l'esercizio
del Commercio al Dettaglio
su aree pubbliche

Approvato con deliberazione consiliare n. 49 in data 20 dicembre 2018.

SOMMARIO

1 - DISPOSIZIONI PROGRAMMATICHE E GENERALI.....	3
ARTICOLO 1 – DEFINIZIONI	3
ARTICOLO 2 – PRESCRIZIONI GENERALI	3
ARTICOLO 3 – PROGRAMMAZIONE COMUNALE	3
ARTICOLO 4 – TIPOLOGIE DI MERCATO	3
ARTICOLO 5 – ESERCIZIO DEL COMMERCIO AMBULANTE ITINERANTE	4
ARTICOLO 6 – VENDITA DIRETTA DA PARTE DI PRODUTTORI AGRICOLI	4
ARTICOLO 7 – SISTEMA AUTORIZZATORIO	5
ARTICOLO 8 – DISPONIBILITÀ DEI POSTEGGI E BANDI DI ASSEGNAZIONE	5
ARTICOLO 9 – PROCEDIMENTO PER IL RILASCIO DELLE CONCESSIONI DI POSTEGGIO E DELLE RELATIVE AUTORIZZAZIONI TIPO A).....	5
ARTICOLO 10 – AUTORIZZAZIONI DI TIPO A) E CONCESSIONE DI POSTEGGIO.	6
ARTICOLO 11 – MODALITÀ DI COMPUTO DELL'ANZIANITÀ DI PRESENZA PER IL RILASCIO DELLE CONCESSIONI IN POSTEGGI RESISI LIBERI PRIMA DELLA SCADENZA NATURALE O DI NUOVA ISTITUZIONE IN MERCATI E FIERE GIÀ ESISTENTI – (ART. 8, REGOLAM. 6/R).....	7
ARTICOLO 12 – AUTORIZZAZIONI DI TIPO B)	8
ARTICOLO 13 - REGISTRO PER LE AUTORIZZAZIONI	8
ARTICOLO 14 – AREE PER L'ESERCIZIO CONTINUATIVO DEL COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE	8
ARTICOLO 15 – AREE PER L'ESERCIZIO IN DATE PREFISSATE DEL COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE.....	11
ARTICOLO 16 – AREE PER L'ESERCIZIO CONTINUATIVO DEL COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE RISERVATO AGLI AGRICOLTORI	11
ARTICOLO 17 – AUTORIZZAZIONI TEMPORANEE	11
ARTICOLO 18 – SUPERFICIE E DIMENSIONE DEI POSTEGGI	12
ARTICOLO 19 – VENDITA SENZA AUTORIZZAZIONE	12
2 – DISPOSIZIONI PER I MERCATI.....	13
ARTICOLO 20 – DEFINIZIONI	13
ARTICOLO 21 – AREA DI MERCATO E ZONE DI VENDITA	13
ARTICOLO 22 – DISCIPLINA GENERALE DEI MERCATI.....	13
ARTICOLO 23 – TIPOLOGIA	13
ARTICOLO 24 – ESTREMI DELL'ATTO DELL'ISTITUZIONE	13
ARTICOLO 25 – SOSPENSIONE E TRASFERIMENTO TEMPORANEI.....	13
ARTICOLO 26 – ORARIO DI MERCATO	14
ARTICOLO 27 – MODALITÀ DI ACCESSO DEGLI OPERATORI.....	14
ARTICOLO 28 – CIRCOLAZIONE PEDONALE E VEICOLARE.....	14
ARTICOLO 29 – CONCESSIONE DEL POSTEGGIO	14
ARTICOLO 30 – SUBINGRESSO NEL POSTEGGIO	15
ARTICOLO 31 – ASSEGNAZIONE GIORNALIERA DEI POSTEGGI	15
ARTICOLO 32 – MODALITÀ DI RIASSEGNAZIONE DEI POSTEGGI DEL MERCATO	16
ARTICOLO 33 – MIGLIORAMENTO POSTO E SCAMBIO CONSENSUALE POSTEGGIO	17
ARTICOLO 34 – ELENCHI DEGLI OPERATORI SUI MERCATI.....	17
ARTICOLO 35 – MODALITÀ DI REGISTRAZIONE DELLE ASSENZE E DELLE PRESENZE	17
ARTICOLO 36 – DECADENZA DELLA CONCESSIONE DI POSTEGGIO	18
ARTICOLO 37 – SCADENZA E RINUNCIA DELLA CONCESSIONE DI POSTEGGIO	18
ARTICOLO 38 – OBBLIGHI DEI VENDITORI.....	19
ARTICOLO 39 – ATTREZZATURE DI VENDITA	19
ARTICOLO 40 – COLLOCAMENTO DELLE DERRATE.....	19
ARTICOLO 41 - DIVIETI DI VENDITA.	19
ARTICOLO 42 - VENDITA DI ANIMALI DESTINATI ALL'ALIMENTAZIONE	20
ARTICOLO 43 - VENDITA DI COSE ANTICHE ED USATE	20
ARTICOLO 44 - ATTI DANNOSI AGLI IMPIANTI DEL MERCATO.....	20
ARTICOLO 45 - UTILIZZAZIONE DELL'ENERGIA ELETTRICA.E BOMBOLE DI GAS	21
ARTICOLO 46 - FURTI E INCENDI.	21
ARTICOLO 47 – PREPOSTI ALLA VIGILANZA.....	21
ARTICOLO 48 – RAPPRESENTANTI DEGLI OPERATORI DI MERCATO.	21
ARTICOLO 49 – TASSE E TRIBUTI COMUNALI.....	22
3 – DISPOSIZIONI SANZIONATORIE E FINALI.....	23
ARTICOLO 50 – OCCUPAZIONI ABUSIVE	23
ARTICOLO 51 – SANZIONI.	23
ARTICOLO 52 – ADEGUAMENTO DINAMICO	23
ARTICOLO 53 – REGOLARITÀ CONTRIBUTIVA	23

1 - DISPOSIZIONI PROGRAMMATICHE E GENERALI

Articolo 1 – Definizioni

1. Agli effetti delle presenti norme, per "D.Lgs. 114/98" si intende il Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 114; per "Legge regionale" la legge della Regione Piemonte del 12 novembre 1999, n. 28; per "Indirizzi Regionali" la Delibera del Consiglio Regionale del 1 marzo 2000, n. 626 – 3799; per "Criteri Regionali" la Delibera della Giunta Regionale del 2 aprile 2001, n. 32-2642 e successive modifiche ed integrazioni; per "Regolamento regionale 6/R" Il Decreto del Presidente della Giunta regionale 09/11/2015, n.6/R pubblicato sul BU45 del 12/11/2015.

Articolo 2 – Prescrizioni generali

1. Al fine di assicurare il servizio più idoneo a soddisfare gli interessi dei consumatori ed un adeguato equilibrio con le altre forme di distribuzione, sulla base delle caratteristiche economiche del territorio, della densità della rete distributiva e della popolazione residente e fluttuante, si determinano le seguenti norme che costituiscono la programmazione del commercio su area pubblica del comune, prevista dall'articolo 28 del D. Lgs. 114/98.
2. Le presenti norme, ai sensi di quanto disposto dall'articolo 5 degli Indirizzi Regionali, definiscono le scelte per l'ubicazione, il dimensionamento e la composizione merceologica dei mercati per lo svolgimento del commercio su area pubblica, le aree riservate agli agricoltori che esercitano la vendita dei loro prodotti, le aree esterne alle sedi mercatali ad utilizzo stagionale.
3. L'istituzione, il funzionamento, la soppressione, lo spostamento della data di svolgimento dei mercati sono disciplinati dalle presenti norme, anche al fine di affrontare gli aspetti relativi alla gestione, sia dal punto di vista amministrativo che da quello della sorveglianza e della gestione operativa delle aree mercatali,

Articolo 3 – Programmazione comunale

1. Il comune con la presente normativa risponde a quanto indicato dall'articolo 28, commi 15 e 16 del D. Lgs. 114/98, nel rispetto dei principi e delle norme contenute negli Indirizzi Regionali e nei Criteri Regionali
2. Il comune di Sanfront, così come identificato dall'articolo 7 degli Indirizzi Regionali, si identifica come un comune minore, avente una popolazione inferiore ai 3000 abitanti.
3. Il comune di Sanfront, sulla base delle caratteristiche economiche del territorio, della densità della rete distributiva e della presumibile capacità di domanda della popolazione residente e fluttuante, al fine di assicurare la migliore funzionalità e produttività del servizio da rendere al consumatore ed un adeguato equilibrio con le installazioni commerciali a posto fisso e le altre forme di distribuzione in uso, determina che il commercio su area pubblica sia presente sul proprio territorio comunale, nelle forme che vengono di seguito definite.

Articolo 4 – Tipologie di mercato

1. A norma di quanto indicato dal comma 15 dell'art. 28 del D. Lgs. 114/98, e degli articoli 3 e 4 degli Indirizzi Regionali, si determinano le seguenti tipologie di aree per il mercato o per le forme alternative di commercio su area pubblica.
 - Aree per l'esercizio continuativo del commercio su aree pubbliche
 - Aree per l'esercizio in date prefissate del commercio su aree pubbliche
 - Aree per le quali è consentito il rilascio di autorizzazioni temporanee
2. Il settore merceologico di ciascun posteggio è specificatamente indicato nelle tabelle relative alle aree di esercizio dell'attività (allegato 1). Per l'esatta definizione delle aree destinate al commercio su aree pubbliche si rimanda alle allegate planimetrie.

3. L'attività di vendita che si svolge sulle suddette aree potrà essere spostata temporaneamente su altre aree per motivi eccezionali dovuti a cause di forza maggiore, quali ad esempio la realizzazione di opere pubbliche, la manutenzione di impianti pubblici esistenti, fiere, manifestazioni culturali e commerciali, senza che questo costituisca modifica della presente deliberazione.

Articolo 5 – Esercizio del commercio ambulante itinerante

1. E' commercio ambulante itinerante quello svolto su aree pubbliche od al domicilio del consumatore da coloro che sono in possesso dell'apposita autorizzazione regionale di cui all'articolo 28, comma 4, del D.Lgs. 114/98.
2. Nell'esercizio del commercio su aree pubbliche in forma itinerante gli operatori non potranno sostare occupando stabilmente una porzione di suolo pubblico. Lo stazionamento è consentito solo limitatamente al tempo necessario a soddisfare le richieste dell'utenza. Nell'esercizio del commercio su aree pubbliche in forma itinerante gli operatori non potranno sostare sullo stesso punto per più di un'ora e dovranno spostarsi da un punto di sosta all'altro di almeno 500 metri in mancanza di richieste dell'utenza.
3. Il commercio ambulante itinerante può essere esercitato nell'ambito dell'intero territorio comunale ad esclusione delle aree pubbliche insistenti su strade in cui sia stato stabilito un divieto per la sosta a norma del D.Lgs. 285/1992 e s.m.i. (Codice della Strada), e lungo tutte le strade di proprietà di enti quali Stato, Regione o Provincia comprese nel territorio comunale, e nei relativi tratti stradali che le incrociano per una lunghezza di almeno 100 metri lineari, per motivi di sicurezza dovuti alla elevata frequentazione delle stesse, alla sovente limitata sezione stradale ed al conseguente pericolo causato da assembramenti e rallentamenti che possono essere provocati da un'offerta di tale tipo.
4. È altresì vietato per motivi di decoro e di sicurezza esercitare il commercio su aree pubbliche in forma itinerante:
 - lungo il perimetro ed all'interno dei giardini e dei parchi urbani;
 - nelle aree antistanti gli ingressi dell'Ospedale di Carità di Sanfront;
 - di fronte all'Istituto Scolastico Comprensivo B. Boero di Sanfront;
 - di fronte alla Scuola Materna Paritaria di Sanfront;
 - nelle zone antistanti ed adiacenti l'area in cui si svolge il mercato settimanale del Lunedì, nei giorni di svolgimento del medesimo;
 - in tutto il territorio comunale prima delle ore 8,00 e dopo le ore 19,00.
5. E' vietato bandire con altoparlanti o altri mezzi fonici in tutto il territorio comunale salvo specifica autorizzazione comunale.
6. I commercianti ambulanti che esercitano la loro attività di vendita in forma itinerante devono osservare l'orario stabilito dal comune per i corrispondenti esercizi di vendita al dettaglio, nonché sono tenuti al rispetto delle norme igienico sanitarie previste dalla normativa vigente in materia.
7. E' comunque fatta salva la possibilità di limitare temporaneamente con ordinanza del Sindaco l'esercizio del commercio ambulante itinerante esclusivamente per motivi di sicurezza, di polizia stradale, di carattere igienico-sanitario o per altri motivi di pubblico interesse.

Articolo 6 – Vendita diretta da parte di produttori agricoli

1. I produttori agricoli singoli o associati possono vendere direttamente al dettaglio i prodotti ottenuti prevalentemente nei loro fondi per coltura o allevamento nei limiti di quanto stabilito dall'art. 4 del D.Lgs. 18/05/01, n. 228 e dalle presenti norme regolamentari.
2. L'agricoltore di cui all'articolo 28, comma 15, del D. Lgs. 114/98 che eserciti la vendita dei propri prodotti in forma itinerante è soggetto alle stesse limitazioni previste nell'articolo

precedente, nonché è tenuto al rispetto delle norme igienico sanitarie previste dalle norme vigenti in materia.

Articolo 7 – Sistema autorizzatorio

1. Ai sensi dell'articolo 28, comma 3, del D. Lgs. 114/98, il Responsabile del procedimento rilascia le autorizzazioni per l'esercizio del commercio su aree pubbliche svolto su posteggi dati in concessione per dodici anni, nel numero previsto dalla composizione numerica e merceologica prevista dalle presenti norme.
2. Il Responsabile del Servizio Commercio rilascia altresì le autorizzazioni all'occupazione del suolo pubblico ai produttori agricoli che intendono esercitare la vendita dei loro prodotti nei posteggi all'uopo riservati sull'area di mercato.
3. Il Responsabile del Servizio Commercio rilascia le autorizzazioni per l'esercizio del commercio su qualsiasi area pubblica purchè in forma itinerante a coloro che risiedono nel comune, in caso di persone fisiche, o che hanno la sede legale, in caso di persona giuridica.

Articolo 8 – Disponibilità dei posteggi e bandi di assegnazione

1. Il comune, previo accertamento della disponibilità di posteggi, sulle aree per l'esercizio continuativo, a cadenza ultramensile del commercio su aree pubbliche, indice un bando per il rilascio delle autorizzazioni e delle relative concessioni.
2. Il bando deve essere indetto entro trenta giorni decorsi massimo sei mesi dalla accertata disponibilità di almeno un posteggio sull'area interessata per l'esercizio del commercio su aree pubbliche.
3. Il bando comunale, da affiggere all'Albo Pretorio, per almeno 30 giorni, da pubblicare sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte e da inviare per conoscenza alle Associazioni Provinciali di categoria maggiormente rappresentative, deve contenere:
 - Il modello di domanda da utilizzarsi;
 - il tipo ed il numero dell'area per l'esercizio del commercio su area pubblica;
 - l'elenco dei posteggi disponibili;
 - il numero che li identifica;
 - l'esatta collocazione di ciascuno;
 - le dimensioni e la superficie;
 - il settore merceologico di appartenenza;
 - il termine, non inferiore a sessanta giorni dalla data di pubblicazione sul BURP, entro il quale l'istanza deve essere inviata per via telematica al comune;
 - l'indicazione di eventuali criteri di priorità di accoglimento delle istanze nel rispetto dei principi e delle norme contenute nel Regolamento Regionale e nelle linee guida regionali;
 - ogni altro elemento indicato nel modello di domanda ritenuto idoneo a conseguire la priorità nell'assegnazione del posteggio secondo le disposizioni del regolamento regionale 6/R e della vigente normativa in materia.
4. La domanda pervenuta al comune o al soggetto privato affidatario della gestione dei procedimenti, fuori del termine indicato nel bando di concorso sarà considerata irricevibile e respinta e non darà luogo ad alcun tipo di priorità per il futuro.
5. La domanda sarà considerata ammissibile se conterrà tutti gli elementi elencati nell'art. 10, comma 4.

Articolo 9 – Procedimento per il rilascio delle concessioni di posteggio e delle relative autorizzazioni tipo a)

1. Il procedimento per il rilascio delle concessioni di posteggio e delle relative autorizzazioni di tipo a) si conclude entro novanta giorni decorrenti dal quindicesimo giorno successivo alla scadenza del termine previsto nel bando per la presentazione delle domande.

2. All'atto della presentazione telematica, secondo le disposizioni del D.P.R. 160/2010, delle domande di concessione di posteggio e relative autorizzazione di tipo a), sarà rilasciata al soggetto interessato, dal Responsabile del procedimento, una ricevuta telematica di accettazione contenente:
 - a) Ufficio competente alla gestione della pratica;
 - b) Oggetto del procedimento;
 - c) Persona responsabile del procedimento;
 - d) Ufficio presso il quale si può prendere visione degli atti del procedimento;
 - e) Termine di conclusione del procedimento.
3. Nel caso di invio delle domande a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento, la ricevuta è costituita dall'avviso stesso, debitamente firmato. In ogni caso, entro dieci giorni dal ricevimento della comunicazione o della domanda, il responsabile del procedimento comunica all'interessato le indicazioni di cui al comma precedente.
4. Non è ammessa la presentazione delle domande in forma cartacea.
5. La decorrenza dei termini previsti dal comma 1 del presente articolo avviene a condizione che la stessa sia regolarmente formulata e completa di tutti i dati, notizie e documenti previsti dalla normativa vigente alla data di scadenza del bando.
6. Qualora la domanda risulti irregolare o incompleta, il responsabile del procedimento ne dà notizia al soggetto interessato entro dieci giorni dal ricevimento, indicando le cause della irregolarità o della incompletezza. Nel caso di irregolarità il responsabile del procedimento archivia la pratica. Nel caso di incompletezza il termine decorre dal ricevimento degli elementi mancanti.
7. I termini del procedimento possono essere interrotti una sola volta dal comune, con atto del responsabile del procedimento, inviato a mezzo posta elettronica certificata, esclusivamente per la richiesta all'interessato di elementi integrativi o di giudizio che non siano già nella disponibilità del comune e che il comune stesso non possa acquisire autonomamente. Gli elementi integrativi richiesti devono risultare prescritti dalla normativa in vigore.
8. Nel caso di richiesta di elementi integrativi, i termini di cui al precedente comma 1 iniziano a decorrere nuovamente dalla data di ricevimento, da parte del comune, degli elementi richiesti. Eventuali richieste di nuovi elementi integrativi successive alla prima, non interrompono i termini di cui al precedente comma 1.
9. Le integrazioni richieste dovranno pervenire entro 30 giorni dalla richiesta, pena l'archiviazione della pratica.
10. Decorso il termine di cui al comma 1 del presente articolo, considerando le eventuali interruzioni di cui ai precedenti commi 7 e 8, senza che sia stato notificato il provvedimento di diniego, la domanda deve ritenersi accolta.
11. L'operatore commerciale deve rispettare le norme fiscali.

Articolo 10 – Autorizzazioni di tipo a) e concessione di posteggio.

1. Chi intende ottenere l'autorizzazione di tipo a) per l'esercizio dell'attività di vendita sulle aree pubbliche mediante l'utilizzo di un posteggio dato in concessione per dodici anni, deve presentare al comune apposita domanda di concessione posteggio utilizzando il modello predisposto nel bando entro i termini previsti dagli specifici bandi indetti dal comune. Ciascun posteggio è oggetto di distinta autorizzazione.
2. L'autorizzazione di tipo a), oltre all'esercizio dell'attività con l'utilizzo del rispettivo posteggio, consente la partecipazione alle forme mercatali aventi cadenza ultramensile (fiere) su tutto il territorio nazionale, la vendita in forma itinerante nel territorio regionale, la partecipazione alla assegnazione giornaliera dei posteggi temporaneamente non occupati (spunta) e l'esercizio sulle zone di sosta prolungata in ambito regionale.
3. Nello stesso mercato e nello stesso arco temporale un medesimo operatore può essere titolare e può fruire contemporaneamente fino ad un massimo di 3 autorizzazioni e connesse concessioni di posteggio fino al 31 dicembre 2020. Successivamente, ai sensi

dell'articolo 4 del Regolamento regionale, lo stesso soggetto giuridico può essere titolare o possessore:

a) fino ad un massimo di quattro posteggi, due per il settore alimentare e due per il settore non alimentare, nella medesima area mercatale, nel caso di mercato o fiera fino a cento posteggi;

b) fino ad un massimo di sei posteggi, tre per il settore alimentare e tre per il settore non alimentare, nella medesima area mercatale, nel caso di mercato o fiera con oltre cento posteggi.

Nella domanda per ottenere la concessione di posteggio devono essere dichiarati a pena di inammissibilità:

- i dati anagrafici del richiedente;
 - il codice fiscale e la partita IVA;
 - il numero e la data di iscrizione al registro delle imprese commercio su aree pubbliche;
 - indicazione del posteggio a cui la domanda si riferisce;
 - il settore o i settori merceologici;
 - il possesso dei requisiti morali previsti dall'articolo 5 del D.Lgs. 114/1998;
 - il possesso dei requisiti professionali nel caso di settore merceologico alimentare o misto, previsti dall'articolo 5 del D.Lgs. 114/1998;
 - il consenso al trattamento dei dati personali ai fini dell'espletamento della procedura di selezione a norma del D. Lgs. 196/2003.
4. In caso di società il possesso dei requisiti professionali è richiesto al legale rappresentante o ad altra persona specificamente preposta all'attività commerciale nelle forme previste dalla D.G.R. 01 marzo 2000, n. 42-29532, capitolo 2, punto 3.
5. A pena di esclusione, la domanda, da presentarsi telematicamente all'indirizzo di posta elettronica certificata del SUAP del Comune di Sanfront o al soggetto privato affidatario della gestione dei procedimenti, entro la data di scadenza del bando, dovrà essere sottoscritta digitalmente dal richiedente, ovvero, in caso di presentazione a mezzo di terzi, dovrà essere munita di procura speciale e di copia di un documento di identità del richiedente o di copia del permesso di soggiorno in corso di validità, per i cittadini non comunitari.
6. Per quanto riguarda il rilascio della ricevuta e del risultato della verifica circa la regolarità e la completezza della domanda, si fa riferimento all'articolo 9 della presente normativa.

Articolo 11 – Modalità di computo dell'anzianità di presenza per il rilascio delle concessioni in posteggi resisi liberi prima della scadenza naturale o di nuova istituzione in mercati e fiere già esistenti – (Art. 8, regolam. 6/r)

1. In caso di assegnazione di posteggi di nuova istituzione in mercati e fiere già esistenti, nonché di posteggi divenuti liberi prima della scadenza naturale siti in mercati e fiere già istituiti, si applicano i criteri di cui all'articolo 5 del regolamento regionale 6/r.
2. Fermo restando che per concetto di maggiore professionalità acquisita, nell'esercizio del commercio su aree pubbliche, si intende la professionalità posseduta composta da:
 - anzianità di esercizio dell'impresa riferita a quella del soggetto titolare dell'impresa al momento della partecipazione alla selezione, sommata a quella dell'eventuale dante causa, al netto degli eventuali periodi di sospensione della attività (40-50-60 punti);
 - anzianità acquisita sul mercato al quale si riferisce la selezione che attribuisce al titolare al momento del bando, che partecipa alla selezione, il punteggio massimo di 40 punti computati in modo direttamente proporzionale con il numero di presenze del soggetto che ha partecipato all'assegnazione occasionale "spunta" sul posteggio medesimo o sul mercato, che andranno a comporre un punteggio compreso tra un minimo di 0 (zero) ed un massimo di 40 punti, secondo

la seguente formula da applicarsi per il conteggio: $(40/n^{\circ} \text{ max presenze}) \times n^{\circ} \text{ presenze maturate} = \dots \text{punti}$.

- non sono previsti vincoli particolari per le concessioni di posteggio ubicate nel centro storico o in aree aventi valore storico, archeologico, artistico e ambientale o presso edifici aventi tale valore, né si prevede l'attribuzione di punteggio.

- si attribuisce un punteggio pari a 3 punti all'impresa che presenta la documentazione attestante la propria regolarità ai fini previdenziali, contributivi e fiscali.

3. A parità di punteggio si prenderà come riferimento il numero complessivo delle presenze documentabili sul posteggio nella fiera.
4. In caso di ulteriore parità si prenderà come riferimento l'anzianità di iscrizione al registro delle imprese per il commercio su aree pubbliche acquisita come impresa attiva, in valore assoluto.
5. Le presenze maturate dal soggetto sono quelle accumulate/ottenute con l'autorizzazione amministrativa posseduta, cioè le presenze maturate dall'attuale titolare sommate, qualora l'autorizzazione amm.va sia stata rilasciata a seguito di sub ingresso, a quelle maturate dagli eventuali precedenti titolari (è ininfluente che il sub ingresso sia stato a titolo di affitto o di acquisto).

Articolo 12 – Autorizzazioni di tipo b)

1. L'autorizzazione per l'esercizio del commercio su area pubblica senza l'uso di posteggio ed in forma itinerante tipo b) è rilasciata dal comune di residenza del richiedente o, in caso di società di persone, dal comune in cui ha sede legale la società.
2. L'autorizzazione di tipo b) consente all'operatore l'esercizio del commercio in forma itinerante in riferimento all'ambito territoriale nazionale così come risulta dai Criteri Regionali che fanno proprie le risultanze della Circolare del Ministero del Commercio n. 3506/c del 16 gennaio 2001, l'esercizio dell'attività nell'ambito delle fiere su tutto il territorio nazionale, la vendita a domicilio del consumatore secondo quanto previsto dall'articolo 28, comma 4, del D.Lgs. 114/98, la partecipazione alla assegnazione giornaliera dei posteggi temporaneamente non occupati (spunta) su tutto il territorio nazionale e l'esercizio nelle aree di sosta prolungata ove istituite.
3. Allo stesso soggetto non può essere rilasciata più di un'autorizzazione nell'ambito dell'intero territorio regionale, fatti salvi i diritti acquisiti, ai sensi del disposto del Decreto Legislativo 114/98 e della D.C.R. 32-2642 del 2 aprile 2001, nonché l'acquisto d'azienda per atto tra vivi o per causa di morte.
4. La procedura seguirà quanto previsto dagli articoli 9 e 10 della presente normativa, per quanto applicabili e nella domanda di autorizzazione il richiedente dovrà indicare gli estremi delle autorizzazioni delle quali abbia titolarità al momento della presentazione della stessa.
5. L'operatore commerciale deve rispettare le norme fiscali.

Articolo 13 - Registro per le autorizzazioni

1. Il comune conserva copia delle autorizzazioni rilasciate ai sensi dell'articolo 28 del D.Lgs. 114/98, e predisporrà un'apposita forma di registrazione – anche su supporto informatico - in cui siano annotati i dati salienti di tutte le autorizzazioni
2. In detto registro si dovranno annotare tutte le vicende giuridico-amministrative concernenti le autorizzazioni medesime.
3. In caso di cancellazione o di volturazione dovrà essere annotata la data di cessazione dell'attività nonché, in caso di volturazione, il nuovo titolare dell'autorizzazione.

Articolo 14 – Aree per l'esercizio continuativo del commercio su aree pubbliche

1. Ai sensi dell'articolo 28, comma 13, del D.Lgs. 114/98, il comune determina le aree, il numero di posteggi, i settori merceologici e le dimensioni dei posteggi da destinare allo

svolgimento continuativo dell'attività di commercio su aree pubbliche. Specifiche aree sono riservate agli agricoltori che esercitano la vendita dei loro prodotti sulle aree specifiche nei giorni in cui si effettua il mercato.

2. Per ciascuno dei posteggi individuati dal presente Regolamento è considerato vincolante lo specifico settore merceologico indicato nella relativa tabella (allegato 1), sia in caso di assegnazione giornaliera, sia in caso di concessione dodecennale, sia in caso di subingresso.
3. Le dimensioni di ciascun posteggio, la numerazione anche non sequenziale, il settore merceologico, o l'elenco dei prodotti commerciabili, sono individuati nei prospetti (allegato 1) e nelle planimetrie allegate, le quali potranno essere aggiornate o modificate con determinazione del responsabile del settore, senza che questo comporti modifica al presente regolamento.

AREA N. 1

ESERCIZIO DEL COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE DI CUI ALL'ARTICOLO 28, COMMA 1, LETTERA A), D.Lgs. 114/98

UBICAZIONE:	Piazza Statuto e Piazza IV Novembre	
GIORNO DI SVOLGIMENTO:	Lunedì	
PERIODO:	tutto l'anno	
ORARIO:	7.45 – 12.30	
AREA VENDITA:	mq.	
TIPOLOGIE MERCEOLOGICHE:	Numero banchi	Superficie vendita
SETTORE ALIMENTARE	11	407
SETTORE NON ALIMENTARE	26	1161
PRODUTTORI AGRICOLI	8	89
TOTALE	45	1657

1. Le dimensioni di ciascun posteggio e la sua numerazione sono così individuate.

Per l'esatta definizione delle aree pubbliche destinate al commercio si rimanda alla planimetria allegata (Allegato 1).

POSTEGGIO N.	DIMENSIONE e SUPERFICIE	SETTORE MERCEOLOGICO
16	6,00 x 4,40 (26 mq.)	alimentare
17	9,00 x 5,00 (45 mq.)	alimentare
18	6,00 x 6,00 (36 mq.)	alimentare
19	6,10 x 4,20 (26 mq.)	alimentare
20	8,50 x 6,00 (51 mq.)	alimentare
23	9,90 x 3,80 (38 mq.)	alimentare
24	7,30 x 4,60 (34 mq.)	alimentare
25	7,70 x 4,40 (34 mq.)	alimentare
26	8,00 x 5,00 (40 mq.)	Alimentare (libero)
27	10,00 x 4,50 (45 mq.)	alimentare
28	7,00 x 5,00 (35 mq.)	extralimentare
29	7,00 x 4,00 (28 mq.)	extralimentare
29/A	11,70 x 5,20 (61 mq.)	extralimentare
31	10,30 x 6,00 (62 mq.)	extralimentare
32	6,50 x 5,00 (32 mq.)	alimentare
33	9,10 x 5,00 (45 mq.)	extralimentare
34	8,50 x 5,00 (42 mq.)	extralimentare
35	8,00 x 4,00 (32 mq.)	extralimentare
36	9,00 x 6,50 (58 mq.)	extralimentare
39	9,00 x 5,00 (45 mq.)	extralimentare
40	8,00 x 5,00 (40 mq.)	extralimentare
44	10,10 x 4,90 (49 mq.)	extralimentare
45	10,00 x 4,90 (49 mq.)	extralimentare
47	9,20 x 6,50 (60 mq.)	extralimentare

49	7,80 x 5,80 (45 mq.)	extralimentare
50	8,00 x 5,00 (40 mq.)	extralimentare
51	8,00 x 4,90 (39 mq.)	extralimentare
52	9,00 x 4,90 (44 mq.)	extralimentare
53	8,40 x 4,90 (41 mq.)	extralimentare
54	13,30 x 5,30 (70 mq.)	extralimentare
57	8,00 x 4,20 (34 mq.)	extralimentare
58	8,00 x 4,70 (38 mq.)	extralimentare
59	8,00 x 5,00 (40 mq.)	extralimentare
60	10,00 x 5,40 (54 mq.)	extralimentare
61	6,50 x 3,70 (24 mq.)	Extralimentare (libero)
62	5,00 x 2,50 (12 mq.)	Esposizioni e vendita macchine agricole e autoveicoli
63	7,50 x 2,50 (19 mq.)	Esposizioni e vendita macchine agricole e autoveicoli

PA 1	7,20 x 2,70 (19 mq.)	produttore agricolo
PA 2	5,00 x 4,00 (20 mq.)	produttore agricolo
PA 3	3,20 x 2,10 (7 mq.)	produttore agricolo
PA 4	2,80 x 3,50 (10 mq.)	produttore agricolo
PA 5	3,50 x 2,00 (7 mq.)	produttore agricolo
PA 6	1,80 x 0,80 (2 mq.)	produttore agricolo
PA 7	4,00 x 3,00 (12 mq.)	produttore agricolo
PA 8	4,00 x 3,00 (12 mq.)	produttore agricolo

Articolo 15 – Aree per l'esercizio in date prefissate del commercio su aree pubbliche

1. Valutata positivamente l'opportunità di fornire alla popolazione un'offerta commerciale specializzata in particolari merceologie in occasione di specifiche ricorrenze civili o religiose, si definiscono, di seguito, le aree sulle quali si svolge, in specifiche date, il commercio su aree pubbliche.
2. Le attrezzature di vendita dovranno essere esteticamente decorose e l'eventuale veicolo potrà sostare solo all'interno dell'area di posteggio, ovvero in area adiacente ma nel rispetto della vigente normativa in materia di circolazione stradale.
3. L'ubicazione dei posteggi di cui al presente articolo potrà essere modificata in concomitanza con lo svolgimento di manifestazioni pubbliche organizzate o comunque patrocinate dal comune, senza di diritto ad alcun indennizzo ai rispettivi titolari.
4. Le dimensioni di ciascun posteggio, la numerazione, il settore merceologico, sono individuati nei prospetti e nelle planimetrie allegate, le quali potranno essere aggiornate o modificate con determinazione del responsabile del settore, senza che questo comporti modifica al presente regolamento.

Articolo 16 – Aree per l'esercizio continuativo del commercio su aree pubbliche riservato agli agricoltori

1. Ritenuto che la presenza di produttori agricoli presenti nelle giornate di mercato del lunedì, rappresenti un utile veicolo promozionale delle produzioni locali ed un modo per completare ed integrare l'offerta merceologica alimentare per i consumatori, si confermano ai sensi dell'articolo 28, comma 15 del D. Lgs. 114/98 le aree seguenti riservate agli agricoltori per la vendita al pubblico dei prodotti agricoli.
2. Le aree sulle quali si svolge l'esercizio continuativo del commercio su aree pubbliche riservato agli agricoltori le dimensioni di ciascun posteggio, la numerazione, il settore merceologico, o l'elenco dei prodotti commerciabili, sono individuati nei prospetti e nelle planimetrie allegate, le quali potranno essere aggiornate o modificate con determinazione del responsabile del settore, senza che questo comporti modifica al presente regolamento.

Articolo 17 – Autorizzazioni temporanee

1. Il comune può rilasciare autorizzazioni temporanee alla vendita su area pubblica in occasione di fiere, feste, mercati o altre riunioni straordinarie di persone aventi carattere civile, commerciale, turistico, religioso formalmente riconosciute, patrocinate, o istituite con provvedimento comunale. Le autorizzazioni temporanee, in quanto non ricorrenti o comunque di durata inferiore ai 15 giorni, non potranno usufruire delle riduzioni previste dalla legge 507/93 in ordine al pagamento della TOSAP/COSAP.
2. Le autorizzazioni sono valide soltanto per i giorni delle predette riunioni e sono rilasciate esclusivamente a chi è in possesso dei requisiti previsti dalla Legge.
3. La localizzazione, la tipologia merceologica, il numero e la dimensione dei posteggi saranno determinati dal comune in funzione della manifestazione e del prevedibile afflusso di persone.
4. L'ampiezza delle aree complessive è individuata nei prospetti e nelle planimetrie allegate, le quali potranno essere aggiornate o modificate con determinazione del responsabile del settore, senza che questo comporti modifica al presente regolamento.
5. La presentazione delle domande per ottenere una autorizzazione temporanea potrà essere effettuata da coloro che ne hanno titolo almeno trenta giorni prima della data dello svolgimento della manifestazione stessa.
6. Considerata la temporaneità dell'utilizzo dei posteggi le domande potranno essere presentate anche su supporto cartaceo direttamente al Comune oltre che con le modalità previste dagli articoli 9 e 10 della presente normativa, per quanto applicabili.

7. E' fatto salvo il rispetto delle norme fiscali.

Articolo 18 – Superficie e dimensione dei posteggi

1. La dimensione di ciascun posteggio è quella indicata nei prospetti e nelle planimetrie allegata in riferimento ai precedenti articoli.
2. Per superficie di vendita si intende l'intera area destinata allo svolgimento dell'attività commerciale di ciascun venditore, corrispondente alla dimensione del posteggio oggetto della concessione, che comprende il banco di vendita o l'autobanco, le attrezzature, le merci e l'eventuale mezzo di trasporto delle stesse.
3. Le dimensioni dei posteggi come sopra definite si applicheranno nel caso di rilascio di nuove autorizzazioni.

Articolo 19 – Vendita senza autorizzazione

- 1 Nei confronti di chi esercita il commercio su aree pubbliche senza essere titolare della prevista autorizzazione, si applica il primo comma dell'art. 29 del D. Lgs. 114/98.
- 2 Per gli altri casi di violazione previsti dal D. Lgs. 114/98 si applicano le sanzioni previste dal sopra citato articolo 29.

2 – DISPOSIZIONI PER I MERCATI

Articolo 20 – Definizioni

1. Agli effetti delle presenti norme regolamentari, valgono le medesime definizioni e riferimenti legislativi di cui all'art. 1.

Articolo 21 – Area di mercato e zone di vendita

1. Il mercato sul quale si effettuano le attività di commercio su aree pubbliche è compreso nei limiti delle aree indicate nei precedenti articoli.
2. Nell'area di mercato o nelle immediate vicinanze sono ubicati i servizi igienici e sono predisposti idonei spazi per il parcheggio dei mezzi di trasporto dei consumatori.
3. I mezzi di trasporto degli operatori titolari di posteggio dovranno essere parcheggiati, preferibilmente, all'interno del posteggio assegnato, a condizione che tale occupazione, così come le attrezzature utilizzate per l'esposizione delle merci, non eccedano, in alcun modo, i limiti del posteggio stesso. La proiezione sul suolo di tende e strutture di copertura può eccedere lo spazio del posteggio se ciò non reca disturbo ad altri operatori e non intralcia la circolazione veicolare e pedonale.

Articolo 22 – Disciplina generale dei mercati

1. Tutti coloro che accedono ai mercati sono soggetti alle disposizioni delle leggi e dei regolamenti vigenti in materia, nonché alle ordinanze del Sindaco e alle prescrizioni esecutive impartite dagli operatori di Polizia Locale, o comunque dal personale incaricato alla vigilanza.

Articolo 23 – Tipologia

1. Ai sensi dell'articolo 3, comma 3, lettera a), degli Indirizzi Regionali, fatte salve le enunciazioni di cui all'articolo 27 del D.Lgs. 114/98, l'attività di commercio al dettaglio su area pubblica che si svolge nelle aree così come individuate nei prospetti allegati in riferimento all'articolo 14 delle presenti norme, si identifica come mercato, con un'offerta integrata al dettaglio di merci alimentari ed extra alimentari.

Articolo 24 – Estremi dell'atto di istituzione

1. Contestualmente all'approvazione del presente regolamento, che ne disciplina tutte le modalità di svolgimento, viene istituito con deliberazione del Consiglio Comunale il mercato su aree pubbliche.

Articolo 25 – Sospensione e trasferimento temporanei

1. Il mercato può essere temporaneamente sospeso o trasferito per motivi di carattere igienico sanitario, di viabilità, di sicurezza o di pubblico interesse.
2. Il comune emette apposita ordinanza contenente le motivazioni di presupposto e le modalità della sospensione o del trasferimento.
3. Qualora in coincidenza con il mercato ordinario ricorrano altre forme di manifestazioni o intrattenimenti di varia natura su area pubblica, di qualsiasi tipo e da qualunque ente istituite o promosse, il comune concorderà eventuali sospensioni o spostamenti con le rappresentanze degli operatori di mercato interessati, tenuto conto delle vigenti disposizioni in materia. Nell'ipotesi di cui al presente comma, in mancanza di accordo non è consentita la sospensione o spostamento del mercato.

Articolo 26 – Orario di mercato

1. L'orario di vendita del mercato è così articolato:
 - **Dalle ore 7,45 alle ore 12,30 per tutto l'anno.**
2. Al fine di permettere ai venditori ambulanti di sistemare i banchi e la propria merce, è consentita l'occupazione del suolo pubblico un'ora e mezza prima dell'inizio della vendita; il posto deve essere lasciato completamente sgombro di merci, attrezzature ed eventuali rifiuti entro un'ora e mezza dall'orario di chiusura delle vendite e comunque prima che l'operatore commerciale abbia lasciato il mercato.
3. Gli operatori devono avere installato il proprio banco / autonegozio e le attrezzature consentite nell'area relativa al posteggio entro le ore 08,00, salvo quanto diversamente disposto dagli articoli seguenti.
4. Si stabilisce altresì, per evitare turbamento alle attività del mercato, che gli operatori ambulanti, nel caso di assegnazione giornaliera, siano obbligati a permanere sul mercato fino alle ore 12,00 per la giornata del lunedì; in difetto non sarà conteggiata la presenza.
5. I titolari di posteggio fisso in concessione dodecennale dovranno permanere sul mercato fino alle ore 12,00, salvo il caso di gravi avversità atmosferiche. In difetto saranno considerati assenti.
6. Il giorno di mercato (lunedì) viene mantenuto anche se coincide con un giorno festivo, salvo il caso in cui il giorno festivo sia il 25 dicembre (Natale), il 1° gennaio (Capodanno), il 15 agosto ed il 1° novembre, in queste date il mercato è spostato al martedì immediatamente successivo o alla domenica immediatamente precedente, in base a determinazioni espresse dalla Giunta Municipale in accordo con i rappresentanti degli operatori di mercato e comunicate agli operatori in tempo utile.
7. Eventuali deroghe agli orari potranno essere stabilite, per particolari esigenze.

Articolo 27 – Modalità di accesso degli operatori

1. I banchi, gli autonegozi, le attrezzature, i mezzi di trasporto, devono essere collocati come da planimetria particolareggiata nello spazio appositamente delimitato e per il quale è stata rilasciata apposita concessione.
2. Deve essere sempre assicurato il passaggio di automezzi di pronto soccorso e di emergenza.

Articolo 28 – Circolazione pedonale e veicolare

1. Dalle ore 7,00 alle ore 14,00 del lunedì è vietata la circolazione dei veicoli nelle aree destinate al mercato, ad eccezione di quelli degli operatori assegnatari di posteggio giornaliero, degli automezzi di pronto soccorso e di emergenza, e salvo comprovati casi di forza maggiore e sempre che non comporti turbativa al regolare svolgimento delle attività di vendita.
2. È vietata altresì la sosta dei veicoli nei tratti liberi da installazione di vendita, nonché nei posteggi eventualmente non occupati dai rispettivi concessionari.
3. I veicoli per il trasporto delle merci e di altro materiale in uso agli operatori commerciali possono sostare sull'area di mercato esclusivamente all'interno del posteggio regolarmente a disposizione del concessionario, purché lo spazio globale occupato non superi le dimensioni del posteggio loro assegnato.

Articolo 29 – Concessione del posteggio

1. Il rilascio della concessione relativa ai singoli posteggi nei mercati è effettuata contestualmente al rilascio dell'autorizzazione.
2. La concessione del posteggio ha una durata di dodici anni.

3. La concessione dei posteggi per l'esercizio del commercio al dettaglio su aree pubbliche è disciplinata in base ai criteri ed alle modalità dettate dal Regolamento regionale n. 6/R e della deliberazione della Giunta Regionale 26/09/2016, n. 25-3970 di recepimento del documento unitario delle regioni e province autonome n. 16/94CR08/C11 del 03 agosto 2016 a cui si rimanda integralmente per l'applicazione.
4. La concessione del posteggio rilasciata a produttori agricoli ha validità dodecennale e può essere rilasciata ai fini di un utilizzo annuale, stagionale o per periodi inferiori, correlati alle fasi di produzione.
5. Nel caso di concessioni di posteggio con utilizzo inferiore all'annuale rilasciate a produttori agricoli, lo stesso posteggio può essere oggetto di più concessioni.
6. La concessione del posteggio riferita sia ai commercianti che agli agricoltori non può essere ceduta, a nessun titolo, se non con l'azienda o ramo di azienda commerciale e la relativa autorizzazione. Il subentrante dovrà possedere i medesimi requisiti di priorità che avevano eventualmente permesso al cedente l'ottenimento della concessione di posteggio secondo il dettame dell'art. 3, commi 5 e 6 del Regolamento Regionale n. 6/R, cui quest'ultimo avesse eventualmente partecipato.

Articolo 30 – Subingresso nel posteggio

1. Il trasferimento dell'azienda in gestione o in proprietà, per atto tra vivi o mortis causa, comporta altresì il trasferimento della concessione di posteggio al subentrante.
2. Il trasferimento dell'azienda in gestione (affitto di azienda), non potrà avere durata superiore alla data di scadenza della concessione di posteggio.

Articolo 31 – Assegnazione giornaliera dei posteggi

1. L'assegnazione giornaliera dei posteggi occasionalmente liberi o non occupati potrà avvenire nel rispetto della destinazione merceologica specifica di ciascuno di essi, quale risultante dai prospetti di cui agli artt. 14 e seguenti delle presenti norme. Nella assegnazione dei posteggi dotati per ragioni igienico-sanitarie di collegamenti tecnologici (luce, acqua, fogna) è dovuta la priorità agli operatori che necessitano dei predetti servizi. Terminata l'assegnazione, come al periodo precedente, in caso di posteggi ancora liberi, gli stessi potranno essere assegnati indipendentemente dal settore merceologico dell'autorizzazione in possesso del soggetto partecipante.
2. I concessionari di posteggio non presenti all'ora stabilita ai sensi del precedente articolo 26, comma 3, non possono più accedere alle operazioni mercatali della giornata e sono considerati assenti, senza possibilità di richiedere la restituzione delle tasse o dei canoni pagati.
3. I posti assegnati con carattere continuativo che non vengono occupati entro l'ora stabilita ai sensi del precedente articolo 26, comma 3, nonché i posti non ancora assegnati, sono considerati disponibili per l'assegnazione giornaliera agli operatori commerciali frequentatori saltuari, presenti in quella giornata (cosiddetta "spunta").
4. L'assegnazione dei posteggi disponibili, di cui al comma precedente, è affettuata ogni giorno di svolgimento del mercato, direttamente sull'area mercatale, alle ore 8,00 durante tutto il corso dell'anno.
5. Tale assegnazione è riservata, in ogni area a coloro che sono legittimati ad esercitare il commercio su aree pubbliche, che siano presenti al momento dell'assegnazione e che esibiscano l'originale dell'autorizzazione e del V.A.R.A. (in regola per l'anno in corso), seguendo l'ordine della graduatoria formata in base alle annotazioni sull'apposito registro delle presenze dei partecipanti all'assegnazione giornaliera o ruolino di spunta con il criterio del maggior numero di presenze del soggetto che ha partecipato alla spunta, cumulate con quelle dell'eventuale dante causa, indipendentemente dall'effettivo utilizzo del posteggio.

A parità di presenze, si applica prioritariamente il criterio di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a), numero 1 del Regolamento Regionale n. 6/R (*anzianità di esercizio dell'impresa, comprovata dalla durata dell'iscrizione, quale impresa attiva, nel Registro delle imprese*;

l'anzianità è riferita a quella del soggetto titolare dell'impresa al momento della partecipazione alla selezione, sommata a quella dell'eventuale dante causa).

6. Tale graduatoria, distinta tra settore alimentare ed extra alimentare, è compilata dagli operatori di Polizia Locale, aggiornata a cadenza mensile e non è soggetta a scadenza temporale.
7. Nel caso di situazioni paritetiche la priorità sarà definita in base alla data di inizio attività e, in subordine, in base alla data di rilascio dell'autorizzazione.
8. Non possono comunque concorrere all'assegnazione giornaliera gli ambulanti già titolari di posteggio fisso con la medesima autorizzazione per lo stesso giorno. Qualora titolare di più autorizzazioni, esibite alternativamente, l'operatore non può cumulare ai fini della spunta, a favore di una autorizzazione le presenze registrate a favore dell'una o delle altre. Non è consentito ad una stessa persona fisica di presentarsi per la spunta con più titoli ed effettuare la spunta contemporaneamente con tutti i titoli stessi sia a nome e per conto proprio che per conto altrui.
9. I titolari di posteggio fisso devono iniziare la vendita entro l'orario stabilito e gli assegnatari giornalieri entro 30 minuti dalla assegnazione.
10. Gli operatori commerciali partecipanti all'assegnazione giornaliera avranno diritto alla presenza, indipendentemente dal fatto di avere potuto o meno svolgere l'attività.
11. La presenza non sarà conteggiata nel caso in cui l'operatore commerciale rifiuti l'assegnazione giornaliera del posteggio, oppure non abbia al seguito le merci e l'attrezzatura di vendita.
12. Poiché si ritiene opportuno ottenere una migliore organizzazione del mercato, la graduatoria di cui al presente articolo è differenziata fra il settore merceologico alimentare e quello extra alimentare.
13. Per il settore degli agricoltori l'assegnazione giornaliera dei posteggi non occupati verrà effettuata in modo analogo a quanto previsto per gli esercenti commerciali frequentatori saltuari. I posteggi non oggetto di concessione o temporaneamente non occupati sono assegnati, ogni giorno di utilizzo, esclusivamente ad agricoltori, sulla base dei criteri di cui all'articolo 10 del Regolamento Regionale n.6/R, con esclusione del criterio di cui al comma 1 lettera e), nonché, a parità di tutte le altre condizioni, del maggior numero di presenze sul mercato.
14. Il numero delle presenze maturate è comprovato dalla documentazione acquisita presso il comune competente che predispone apposita, specifica, graduatoria.

Articolo 32 – Modalità di riassegnazione dei posteggi del mercato

1. In caso di ristrutturazione o di spostamento temporaneo del mercato verrà predisposto a cura del comune, un apposito elenco degli operatori titolari di posteggio che abbiano espresso le opzioni di scelta dei nuovi posti, chiamati ad esprimerle secondo il seguente ordine:
 - 1) maggiore anzianità di posteggio sul mercato di cui trattasi;
 - 2) maggiore anzianità di attività di esercizio dell'impresa, comprovata dalla durata dell'iscrizione, quale impresa attiva, nel Registro delle imprese; l'anzianità è riferita a quella del soggetto titolare dell'impresa al momento della partecipazione alla selezione, sommata a quella dell'eventuale dante causa.
2. L'espressione della opzione di scelta da parte dell'operatore non può prescindere da eventuali impostazioni definite dal comune in merito alle dimensioni o alla localizzazione in specifici settori dei posteggi disponibili, in relazione al tipo di attrezzature utilizzate per la vendita, alle merceologie autorizzate ed ai servizi disponibili (acqua, luce, scarichi) per soddisfare al meglio le norme igienico sanitarie.
3. L'opzione esercitata dai concessionari non può in alcun caso causare pregiudizio all'articolazione del mercato che deve essere funzionale alla produttività ed al servizio offerto dallo stesso.

4. Il comune in caso di riassegnazione di posteggi a seguito di ristrutturazione o di spostamento temporaneo del mercato cercherà, nei limiti del possibile, dimensioni e posizione che non penalizzino l'operatore in termini di passaggio di clientela.
5. In quest'ottica il comune promuoverà l'ammodernamento dei veicoli e delle strutture di vendita anche accogliendo, nei limiti del possibile, istanze di incremento delle dimensioni dei posteggi in modo da agevolare l'utilizzazione di tali strutture.

Articolo 33 – Miglioramento posto e scambio consensuale del posteggio

1. Prima della pubblicazione del bando di assegnazione di autorizzazioni tipo "A" (posteggi fissi), il comune darà luogo alla assegnazione dei posti disponibili ai titolari di posteggio fisso che ritengano opportuno richiedere il miglioramento posto e che abbiano presentato domanda di miglioria nell'arco temporale compreso tra la chiusura delle procedure di cui al bando precedente ed il bando successivo, e comunque non oltre 180 giorni dalla data di presentazione della istanza di miglioria.
2. Le istanze di miglioria che comportino rilocalizzazione vengono evase rispettando la tipologia merceologica del posteggio, le dimensioni e degli eventuali allacciamenti agli impianti a rete, riportati nell'allegato 1.
3. In caso di più istanze presentate nell'arco temporale di cui al comma 1, il comune decide sulle domande di migliorie sulla base del seguente ordine:
 - 1) maggiore anzianità di posteggio sul mercato di cui trattasi;
 - 2) maggiore anzianità di esercizio dell'impresa, comprovata dalla durata dell'iscrizione, quale impresa attiva, nel Registro delle imprese; l'anzianità è riferita a quella del soggetto titolare dell'impresa al momento della partecipazione alla selezione, sommata a quella dell'eventuale dante causa;
 - 3) data di presentazione dell'istanza di miglioria.
4. I posteggi rimasti liberi al termine delle procedure di miglioria saranno assegnati in concessione agli aventi diritto mediante il bando.
5. Ai soggetti titolari di concessione è consentito lo scambio consensuale del posteggio, previa presentazione di domanda, tramite lo sportello SUAP del Comune di Sanfront. Lo scambio consensuale deve rispettare la disposizione del comma 2, non deve comportare peggioramenti nelle condizioni di traffico pedonale e veicolare e non deve determinare ostacoli all'attività di altri operatori del mercato.

Articolo 34 – Elenchi degli operatori sui mercati

1. Sono istituiti presso il comune appositi elenchi a carattere pubblico – anche su supporto informatico - per l'area di mercato, nei quali sono iscritti i titolari di concessione di posteggio.
2. L'originale degli elenchi di cui al comma precedente, unitamente alla planimetria di mercato con l'indicazione dei posteggi, in numeri arabi, dovrà essere tenuto a disposizione degli operatori e di chiunque ne abbia interesse dall'Ufficio di Polizia Locale.
3. Su tali elenchi si annoteranno le presenze dei titolari di posteggi fissi nei giorni di mercato e le assenze non giustificate dei medesimi.

Articolo 35 – Modalità di registrazione delle assenze e delle presenze

1. Gli agenti preposti alla vigilanza, provvedono a rilevare le presenze e le assenze degli operatori del mercato alla decorrenza del termine orario stabilito al precedente articolo 26, comma 3.
2. Ai sensi dell'articolo 29, comma 4, lettera b), del D. Lgs. 114/98, gli operatori del mercato settimanale che, senza giustificato motivo, non utilizzano il posteggio loro assegnato per ciascun anno solare per un periodo di tempo complessivamente superiore a diciotto giornate, decadono dalla concessione del posteggio.

3. Si considerano assenze giustificate quelle causate da malattia, gravidanza, servizi resi allo Stato (militare, Giudice popolare ecc.) e i casi eccezionali previsti dalla normativa regionale.
4. In caso di grave impedimento fisico del soggetto interessato, limitatamente alle cause previste dal D. Lgs. 114/98, saranno accolte e ritenute valide le giustificazioni dell'assenza presentate a posteriori.
5. Gli agricoltori, in relazione alla mancanza di prodotti stagionali, possono assentarsi dal mercato per un periodo superiore a quattro mesi senza incorrere nella perdita del posteggio, previa comunicazione scritta al comune.
6. Nel caso in cui la data dello svolgimento del mercato venga spostata per evitare la coincidenza con una festività, o nel caso di esecuzioni straordinarie del mercato nelle festività del mese di dicembre, non verranno computate le assenze degli operatori ai fini della decadenza dalla concessione di posteggio.
7. Agli effetti del termine previsto, a pena di decadenza della concessione del posteggio per mancato utilizzo dello stesso, non si computano le assenze effettuate dall'operatore per il periodo delle ferie, per un numero di giorni non superiore a trenta nell'arco dell'anno, da usufruirsi in periodi di almeno una settimana ciascuno e previa comunicazione al comune.
8. L'eventuale comunicazione d'assenza per causa di malattia, gravidanza, servizio militare, ferie o altre cause giustificative previste dalle presenti disposizioni, esibita da soggetti non titolari di concessione di posteggio non rileva ai fini del computo delle presenze poste a base delle graduatorie di spunta.
9. Allorchè, a seguito di gravi avversità atmosferiche, ovvero in caso di anticipazione o posticipazione della data di svolgimento del mercato, si dovesse verificare l'assenza di almeno la metà più uno dei titolari di posteggi fissi, le assenze non verranno conteggiate ai fini della decadenza del posteggio.
10. In aggiunta alle cause giustificative di assenza dal posteggio indicate dall'articolo 29, comma 4, lettera b) del D.Lgs. 114/98 al fine di non incorrere nella decadenza del posteggio e nella conseguente revoca dell'autorizzazione, è consentito al comune di valutare discrezionalmente, fino ad un periodo massimo di assenza dal posteggio di un anno, la sussistenza di gravi motivi impeditivi all'esercizio dell'attività di commercio su area pubblica a posto fisso, in casi eccezionali, debitamente comprovati.

Articolo 36 – Decadenza della concessione di posteggio

1. Gli agenti preposti alla vigilanza provvedono al costante aggiornamento degli elenchi di cui all'articolo 34.
2. Accertato il mancato utilizzo del posteggio per un periodo superiore a diciotto giornate per ciascun anno, l'Ufficio Commercio provvederà a comunicare immediatamente l'automatica decadenza dalla concessione di posteggio all'interessato, nonché ad avviare la conseguente procedura di revoca dell'autorizzazione amministrativa e della relativa concessione.
3. Analoga comunicazione verrà inviata al Registro Imprese della Camera di Commercio di competenza e limitatamente ai generi alimentari, all'Azienda Sanitaria Locale – Servizio di Igiene Pubblica – competente per territorio.

Articolo 37 – Scadenza e rinuncia della concessione di posteggio

1. La concessione di posteggio è valida dodici anni e non è tacitamente rinnovata alla scadenza.
2. La rinuncia è consentita, previa comunicazione da parte del titolare del posteggio, e comporta l'automatica revoca dell'autorizzazione.
3. Il rinunciante ha diritto alla restituzione dei tributi pagati, limitatamente al periodo di mancata fruizione.

Articolo 38 – Obblighi dei venditori

1. I venditori possono occupare esclusivamente il posto loro assegnato per l'esercizio della propria attività commerciale, i passaggi per il pubblico devono essere lasciati liberi da ogni ingombro.
2. I venditori devono mantenere puliti e decorosi i propri banchi e le relative attrezzature; hanno altresì l'obbligo di tenere sgombro da rifiuti lo spazio da essi occupato. Al termine delle operazioni di vendita i rifiuti assimilabili ai rifiuti urbani devono essere raccolti, chiusi ermeticamente in sacchetti a perdere e depositati negli appositi contenitori all'uopo installati, ove esistono, od asportati con mezzi propri al termine delle operazioni di mercato.
3. E' fatto obbligo agli operatori di mercato di effettuare la separazione e la raccolta differenziata dei rifiuti e degli scarti della loro attività sulla base della vigente disciplina in materia. In particolare gli scarti verdi devono essere depositati negli appositi cassonetti.
4. I venditori devono obbligatoriamente esibire, a richiesta degli operatori addetti alla vigilanza in area mercatale, l'autorizzazione amministrativa abilitante all'esercizio del commercio su aree pubbliche, le ricevute attestanti il pagamento dei tributi dovuti al comune di Sanfront, la concessione relativa al posteggio, il modello V.A.R.A. per l'anno in corso, nonché ogni altro documento od atto necessario agli organi di vigilanza, al fine dell'espletamento dei propri compiti istituzionali.
5. Con l'uso del posteggio il concessionario assume tutte le responsabilità verso i terzi derivanti da doveri, ragioni e diritti connessi all'esercizio dell'attività, nonché gli obblighi e gli impegni assunti dall'operatore al momento del rilascio della concessione di posteggio secondo quanto previsto dall'art. 3 del Regolamento Regionale 6/R.
6. Durante l'orario di mercato i prezzi delle merci esposte per la vendita devono essere indicati in modo chiaro e ben leggibile alla vista del pubblico, con preciso riferimento alle singole quantità e qualità dei prodotti secondo la normativa vigente in materia.
7. Chi vende cose usate dovrà apporre in modo visibile e permanente un cartello con la dicitura "MERCE USATA".
8. Dovranno inoltre essere osservate le limitazioni e i divieti stabiliti per l'esercizio del commercio sulle aree pubbliche dalla Deliberazione della Giunta Regionale n. 32-2642 del 2/4/2001 e s.m.i..

Articolo 39 – Attrezzature di vendita

1. La proiezione sul suolo di tende e di strutture di copertura può eccedere lo spazio del posteggio se ciò non reca disturbo ad altri operatori e non intralcia la circolazione veicolare e pedonale.

Articolo 40 – Collocamento delle derrate

1. Le derrate alimentari poste in vendita sui mercati devono essere tenute alla vista del pubblico in modo che possano essere ispezionate agevolmente dagli agenti e dai funzionari addetti ai mercati ed alla vigilanza sanitaria.
2. Le derrate alimentari non possono essere collocate sul suolo ma su banchi appositamente attrezzati aventi altezza non inferiore a mt. 0,50 per gli ortofrutticoli e per i prodotti alimentari deperibili, e non inferiore a mt. 1 per i prodotti alimentari non deperibili.
3. L'altezza dei cumuli delle merci non può superare mt. 1,40 dal suolo.

Articolo 41 - Divieti di vendita.

1. Nell'attività di vendita è vietato recare molestia in qualsivoglia modo, richiamare gli acquirenti con suoni, altoparlanti, schiamazzi, usare parole o compiere atti sconvenienti, occupare spazi non regolarmente assegnati, tenere cani o qualsiasi altro animale sul banco di vendita.
2. È vietato accendere fuochi o utilizzare mezzi precari di riscaldamento con fiamme libere.

3. È altresì vietato il commercio di qualsiasi oggetto per estrazione a sorte.
4. Sul mercato è fatto divieto porre in vendita derrate alimentari e bevande non atte al consumo e comunque non conformi alle leggi sanitarie. A tali effetti si intendono destinati alla vendita tutti i prodotti che si trovano sull'area di posteggio.
5. Non possono essere venduti o posti in vendita i prodotti non contemplati nella autorizzazione e quelli non previsti nello specifico settore merceologico dell'area di mercato ovvero del posteggio in cui si effettua la vendita stessa.
6. E' altresì vietato l'utilizzo di strutture, banchi ed attrezzature che non siano conformi con quanto stabilito dalla ordinanza 3 aprile 2002 del Ministro della Salute, recante i requisiti igienico – sanitari per il commercio dei prodotti alimentari sulle aree pubbliche e successive modifiche ed integrazioni.
7. La vendita e/o somministrazione di prodotti alimentari è comunque sottoposta al rispetto della legge n. 283/62 e del relativo regolamento di attuazione D.P.R. n. 327/80.

Articolo 42 - Vendita di animali destinati all'alimentazione.

1. Salvo quanto previsto dall'art. 6, comma 1, lett. c), n. 6, dell'Ordinanza Ministero Sanità 03/04/02, nei mercati è severamente proibito uccidere, spennare, eviscerare animali; i polli dovranno essere posti in vendita già spennati ed eviscerati, i conigli liberati dalle parti distali ed accuratamente eviscerati, con l'osservanza delle disposizioni sanitarie vigenti.
2. E' vietato indossare grembiuli od altri indumenti insanguinati o sudici.
3. La vendita di animali vivi per uso alimentare è ammessa solo da parte degli agricoltori e degli ambulanti che vendono prodotti ittici.

Articolo 43 - Vendita di cose antiche ed usate

1. Si considerano "*cose antiche*" le cose mobili che possiedono il requisito della rarità, ottenuto con il trascorrere del tempo, presentano un interesse artistico, storico, archeologico o etnografico, ecc., non sono opere di autori viventi e la loro esecuzione risale ad oltre 50 anni.
2. Si considerano invece "*cose usate*" le cose mobili che non possiedono i requisiti delle cose antiche ma che, pur essendo già state utilizzate nel tempo e quindi consumate o deteriorate, possiedono ancora un valore commerciale.
3. Fatto salvo quanto previsto dal successivo comma 4, chi vende cose antiche ed usate dovrà provvedere a tutti gli adempimenti prescritti dalla specifica normativa in materia ed in particolare da quanto previsto dagli art. 126 e 128 del T.U. delle Leggi di P.S., approvato con R.D. 18/06/31, n. 773 e relativo Regolamento di esecuzione, approvato con R.D. 06/05/40, n. 635.
4. Ai sensi dell'art. 247, ultimo comma, del predetto Regolamento di esecuzione, le disposizioni di cui agli artt. 126 e 128 del TULPS non si applicano per il commercio di cose usate prive di valore o di valore esiguo, determinato in Euro 50,00.
5. Gli operatori che pongono in vendita sui mercati merci usate la cui condizione non sia evidente al consumatori, dovrà apporre sulla stessa in modo ben visibile e permanente un cartello con la dicitura "MERCE USATA".

Articolo 44 - Atti dannosi agli impianti del mercato.

1. I venditori ambulanti non devono danneggiare, deteriorare, manomettere o insudiciare gli impianti del mercato ed in modo particolare il suolo.
2. E' altresì vietato depositare rifiuti presso le fontanelle pubbliche e comunque ingombrare lo spazio ad esse adiacente; nel fare uso delle fontanelle si dovrà avere cura di non comprometterne il regolare funzionamento.

Articolo 45 - Utilizzazione dell'energia elettrica e bombole di gas

1. E' fatto divieto ai venditori ambulanti di effettuare allacciamenti agli impianti esistenti per l'utilizzazione di energia elettrica, senza la preventiva autorizzazione dell'autorità competente.
2. Gli allacciamenti, il consumo e la manutenzione sono a totale carico degli utenti.
3. Nel caso gli utenti non partecipino nella misura dovuta alle spese derivanti da quanto indicato nel comma precedente, si applicano le sanzioni previste dal presente regolamento.
4. Previa diffida ad adempiere al pagamento entro il termine stabilito dal comune, agli operatori morosi potrà essere inibita la partecipazione al mercato, alla fiera o comunque alla occupazione del posteggio.
5. Nei mercati è vietato l'utilizzo di bombole di gas sia per riscaldamento sia per cucina salva la presentazione agli organi di vigilanza dell'autorizzazione, qualora necessaria, rilasciata dagli enti competenti unitamente alla presentazione di perizia asseverata di tecnico abilitato attestante la conformità dell'apparecchiatura alle norme vigenti in materia o presentazione di copia del certificato di omologazione dell'apparecchio.

Articolo 46 - Furti e incendi.

1. L'Amministrazione comunale non risponde dei furti e incendi che si dovessero verificare durante l'esercizio dell'attività di commercio su aree pubbliche.

Articolo 47 – Preposti alla Vigilanza.

1. Preposto alla vigilanza sui mercati è la Polizia Locale, a cui compete:
 - sovrintendere alla formazione ed allo scioglimento dei mercati nei giorni di svolgimento;
 - gestire l'assegnazione a carattere giornaliero dei posti vacanti;
 - rilevare le assenze dei titolari delle concessioni di posteggio, con riferimento esclusivo all'autorizzazione esibita;
 - concorrere con il personale istituzionalmente preposto, alla vigilanza sull'osservanza delle norme igieniche e sanitarie;
 - far osservare il rispetto delle norme concernenti l'attività commerciale (peso netto, pubblicità dei prezzi, ecc.);
 - prevenire e reprimere i reati e le violazioni amministrative previste dal vigente ordinamento, nei limiti delle proprie competenze istituzionali, delle direttive dell'amministrazione comunale e delle risorse assegnate;
 - far osservare il rispetto del presente Regolamento.

Articolo 48 – Rappresentanti degli operatori di mercato.

1. Gli ambulanti titolari di concessione di posto fisso, possono eleggere i propri rappresentanti fino ad un massimo di 3 delegati, uno per ciascun settore merceologico alimentare ed extra alimentare, ed 1 per gli agricoltori.
2. In ordine alla elezione dei rappresentanti valgono inoltre le seguenti specificazioni:
 - la delega decade in caso di perdita, a qualunque titolo, della concessione di posto fisso;
 - in caso di decadenza di un delegato, subentra il successivo nella graduatoria dei voti riportati; in tal caso il nominativo del sostituto dovrà essere comunicato al comune.
3. Tali rappresentanti saranno consultati nei casi previsti dalla vigente normativa in materia ed avranno il compito di collaborare, per il regolare svolgimento dell'attività di mercato e per la corretta applicazione del presente regolamento, con l'Assessorato al Commercio e con gli organi preposti alla vigilanza, nonché avente la delega di rappresentanza delle istanze di carattere generale nei confronti della Pubblica Amministrazione.

4. E' compito degli ambulanti comunicare al comune per iscritto i nominativi degli eletti ed i relativi recapiti.

Articolo 49 – Tasse e tributi comunali

1. Le concessioni di posteggio sono assoggettate al pagamento dei tributi comunali previsti per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani.
2. Il comune determina la misura, le modalità e i termini di pagamento del canone di posteggio delle aree di mercato locali con proprio atto deliberativo in base alle disposizioni nazionali e regionali in materia.
3. Il pagamento del canone per i titolari di posto fisso avviene con versamento della quota annuale in rate anticipate.
4. Il suddetto canone di posteggio dovrà essere calcolato come corrispettivo delle spese che l'Amministrazione Comunale sostiene per consentire la predisposizione del plateatico per gli specifici fini quali gli allacciamenti all'acqua ed all'energia elettrica e simili, nonché il suo utilizzo nei giorni di mercato.
5. Lo stesso canone di posteggio, inoltre, non ingloba la tassa di occupazione del suolo pubblico né la tassa di smaltimento rifiuti.
6. Previa diffida ad adempiere al pagamento entro il termine stabilito dal comune, agli operatori morosi potrà essere inibita la partecipazione al mercato, alla fiera o comunque alla occupazione del posteggio.
7. Per gli assegnatari dei posti giornalieri (spuntisti) la riscossione avviene all'atto dell'installazione del banco direttamente dal personale incaricato il quale rilascerà quietanza da apposito bollettario.

4 – DISPOSIZIONI SANZIONATORIE E FINALI

Articolo 50 – Occupazioni abusive

1. Il mancato pagamento della tassa di occupazione di suolo pubblico rende inefficace la concessione di posteggio, per cui l'operatore sarà escluso dalla occupazione dell'area di cui trattasi.
2. Il concessionario del servizio di riscossione, dovrà comunicare le eventuali inadempienze riscontrate, al fine dell'adozione dei predetti provvedimenti.

Articolo 51 – Sanzioni.

1. Chiunque eserciti il commercio sulle aree pubbliche senza la prescritta autorizzazione o fuori dal territorio previsto dall'autorizzazione stessa, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 2.582 a € 15.493 e con la confisca delle attrezzature e della merce come previsto dall'articolo 29, comma 1, del D. Lgs. 114/98.
2. Chiunque violi le limitazioni e i divieti stabiliti per l'esercizio del commercio sulle aree pubbliche dal presente regolamento, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 516 a € 3.098, come previsto dall'articolo 29, comma 2, del Decreto Legislativo 114/98.
3. Chiunque violi le limitazioni e i divieti stabiliti per l'esercizio del commercio sulle aree pubbliche dalla Deliberazione della Giunta Regionale n. 32-2642 del 2/4/2001 e s.m.i., è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 516 a € 3.098, come previsto dall'articolo 29, comma 2, del Decreto Legislativo 114/98.
4. In caso di particolare gravità o di recidiva il comune può disporre la sospensione dell'attività di vendita per un periodo non superiore a venti giorni. La recidiva si verifica qualora sia stata commessa la stessa violazione per due volte in un anno, anche se si è proceduto al pagamento della sanzione in misura ridotta.
5. Per le violazioni di cui al presente articolo l'autorità competente è il Comune. Alla medesima autorità pervengono i proventi derivanti dai pagamenti in misure ridotta ovvero da ordinanze ingiunzioni di pagamento.

Articolo 52 – Adeguamento dinamico

1. Il presente regolamento si intende automaticamente adeguato alle norme di legge future senza formalità alcuna salvo quelle disposizioni richiedenti valutazioni discrezionali da parte del Comune.

Articolo 53 – Regolarità contributiva

1. Sono integralmente richiamate le disposizioni di cui al D. lgs. 31/3/1998 n. 114 (art. 28 commi 1 e 4), della L.R. 12/11/1999 n. 28 (art. 11) e della D.G.R. 20-380 del 26.07.2010 e s. m. e i..